



SENT. 238/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.^{ssa} Daniela ACANFORA Presidente

Dott.^{ssa} Ida CONTINO Consigliere

Dott.^{ssa} Lucia d'AMBROSIO Consigliere relatore

Dott.^{ssa} Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott. Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere

SENTENZA

Nel giudizio d'appello, in materia di pensioni, iscritto al **n. 60328** del registro di segreteria, promosso da **OMISSIS**, nato a OMISSIS il OMISSIS (C.F. OMISSIS), rappresentato e difeso, dagli avvocati Claudio Fatta (C.F. FTTCLD84P10G273E) e Alessandro Avagliano (C.F. VGLLSN74T14H501R), presso il cui studio, sito in Roma, alla via C. Ferraro di Cambiano n. 82 è elettivamente domiciliato (PEC alessandroavagliano@ordineavvocatiroma.org)

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(P.IVA 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppina Giannico (C.F. GNNGPP70B57D883T; p.e.c. avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella

Patteri (C.F. PTTNNL60E49D665K; p.e.c.

avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (C.F.

CRCLSI68C66F839U; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it)

e Sergio Preden (C.F. PRDSRG72L16H501O; p.e.c.

avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi

elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli

uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto (fax 06/59056512)

avverso

la sentenza n. 117/2022 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale

per il Veneto, depositata il 13 aprile 2022, non notificata.

Uditi, nell'udienza del 23 settembre 2025, svolta con l'assistenza del

dott. Luca Fruscione, il relatore consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avv.

Alessandro Avagliano, in rappresentanza dell'appellante, e l'avv.

Sergio Preden, in rappresentanza dell'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i

documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con sentenza n. 117/2022, depositata in data 13 aprile 2022, la

Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto respingeva il ricorso

proposto da OMISSIS al fine di accertare il diritto alla ricongiunzione

ex art. 1 della legge n. 29/1979 di 22 settimane di lavoro svolto, nel

periodo dall'1.6.1978 al 31.8.1978 presso la ditta OMISSIS s.n.c. e nel

periodo dall' 1.1.1980 al 31.12.1981 presso la OMISSIS S.p.A. in

liquidazione, ed accertare e dichiarare il diritto al ricalcolo, sin

dall'originaria decorrenza, del trattamento pensionistico interamente secondo il sistema retributivo *ex art. 1, comma 13, legge n. 335/1995*.

2. Al ricorrente, già dipendente del Ministero dell'Interno, cessato dal servizio il 14.9.2016 con l'anzianità complessiva in gestione pubblica di 40 anni 5 mesi 14 giorni e con l'anzianità di 17 anni 7 mesi e 6 giorni al 31.12.1995, con determinazione del 5.10.2016 a seguito di domanda del 21.9.2016 di liquidazione nella gestione pubblica, era stata conferita la pensione ordinaria diretta di inabilità a carico della Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (in seguito CTPS), con sistema misto, con decorrenza 15.9.2016. Non presentava domanda di ricongiunzione *ex art. 1 l. 29/1979* al fine di esercitare la facoltà di trasferire la contribuzione maturata nella gestione privata AGO nella gestione pubblica CTPS nella quale era iscritto al momento della domanda di pensione. Con pec del 2.7.2020 diffidava la Sede INPS di Padova affinché provvedesse a computare a fini di pensione i periodi di lavoro svolto dall' 1.6.1978 al 31.8.1978 presso la ditta OMISSIS s.n.c. e dall' 1.1.1980 al 31.12.1981 presso la OMISSIS s.p.a. in liquidazione ed a ricalcolare il trattamento pensionistico in godimento secondo il sistema di calcolo retributivo *ex art. 1, comma 13, l. n. 335/1995*, senza avere riscontro. In data 18.1.2021 presentava all'INPS domanda di ricongiunzione *ex art. 1 L. 29/79* con la quale chiedeva il trasferimento della contribuzione maturata presso la CTPS al Fondo di previdenza lavoratori dipendenti AGO. Con provvedimento del 4.2.2021 la sede INPS di Padova respingeva la domanda di ricongiunzione della contribuzione versata in gestione pubblica nella

gestione privata, in quanto la contribuzione per la quale veniva richiesto il trasferimento risultava già utilizzata essendo l'interessato titolare di pensione a carico della CTPS.

3. Il primo giudice rigettava il ricorso ritenendo che alla fattispecie in esame dovesse essere applicato il principio giuridico sancito dagli artt. 6 e 39 del d.P.R. 1092/1973, secondo cui il servizio prestato non può essere valutato più di una volta. Rilevava che nel caso di specie il ricorrente percepiva una pensione ordinaria diretta di inabilità con sistema misto con decorrenza 15.9.2016 a carico della CTPS, e che, pertanto, in osservanza del principio richiamato, il periodo contributivo utilizzato per la costituzione della pensione non potesse essere la base per la costituzione di un ulteriore trattamento pensionistico, avendo i contributi versati un vincolo di destinazione esclusivo per cui possono essere utilizzati una sola volta per la costituzione di un solo trattamento previdenziale.

4. Avverso tale decisione il signor OMISSIS proponeva appello, depositato in data 2 novembre 2022, formulando un articolato motivo di gravame, volto a contestare la *violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 29/1979 ed errata applicazione degli artt. 6 e 39 d.p.r. 1092/1973*, lamentando che sentenza appellata avrebbe erroneamente rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla ricongiunzione, nella CTPS, dei contributi maturati nel Fondo di previdenza lavoratori dipendenti AGO, in forza di una lettura parziale e comunque errata del compendio normativo vigente nella materia oggetto di giudizio, o di un fraintendimento della

fattispecie. Sottolineava che il ricorso è stato fondato sul presupposto normativo di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 29/1979, che prevede che *“Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative”*. La domanda formulata aveva ad oggetto la ricongiunzione di contributi versati nella Cassa dipendenti privati nella Cassa per i trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, mentre il Giudice di primo grado, con argomentazione del tutto disancorata da detta domanda, ha rigettato il ricorso in ragione del fatto che *“... il periodo contributivo utilizzato per la costituzione della pensione attualmente goduta dal ricorrente non può essere la base per la costituzione di un ulteriore trattamento pensionistico, in quanto i contributi versati e utilizzati a questo scopo hanno un vincolo di destinazione esclusivo per cui possono essere utilizzati una sola volta per la costituzione di un solo trattamento previdenziale”*, fondando la propria decisione sulle medesime argomentazioni svolte dall'INPS nel provvedimento di rigetto della domanda di ricongiunzione della contribuzione versata in gestione pubblica nella gestione privata.

Invocava, a sostegno, la sentenza della Sezione giurisdizionale Piemonte n. 148/2021.

Conclusivamente chiedeva l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza appellata, l'accertamento del diritto alla ricongiunzione *ex art. 1* della Legge n. 29/1979 di 22 settimane di lavoro svolto nel periodo dall'1.6.1978 al 31.08.1978 presso la ditta OMISSIS s.n.c. e nel periodo dall'1.1.1980 al 31.12.1981 presso la OMISSIS S.p.A. in liquidazione, con condanna dell'INPS a procedere alla riliquidazione della pensione, sin dall'originaria decorrenza, *ex art. 1* comma 13 L. n. 335/95 e al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.

5. Con memoria depositata in data 8 agosto 2025, l'INPS chiedeva il rigetto dell'avverso gravame, sostenendo l'infondatezza della prospettazione dell'appellante secondo cui il diritto alla ricongiunzione della contribuzione privata presso la posizione assicurativa pubblica, che eroga la prestazione pensionistica in godimento, non sarebbe soggetto ad alcuna limitazione temporale.

Sottolineava che il signor OMISSIS è andato in pensione nel 2016 e che la domanda di ricongiunzione è del gennaio 2021, evidenziando che, in linea con la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, l'espressione "*in ogni momento*", riferita all'esercizio del diritto alla ricongiunzione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 29 del 1979, indica che la relativa domanda può essere presentata anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, purché tuttavia non sia concluso il procedimento amministrativo di erogazione della pensione (Cass., n.

6324 del 1995; Cass. n. 10389 del 1997; Cass. n. 2419 del 1987; Cass. n. 9533 del 1993; Cass. n. 4203 del 1992) e che la pensione già liquidata non può essere oggetto di nuova liquidazione, intesa a sommare ai contributi già utilizzati nuovi contributi, salvo i casi eccezionalmente e tassativamente indicati dalla legge (Cass. n. 1361 del 1991).

Rappresentava che nel caso che occupa la liquidazione della pensione, avvenuta nel 2016 con la valorizzazione della contribuzione versata presso la CTPS, preclude in radice la possibilità di ottenere la ricongiunzione di altra contribuzione, richiesta pacificamente solo nel 2021.

Evidenziava che nel caso di cui al precedente citato da controparte a supporto delle proprie ragioni (Sez. giurisdizionale Piemonte n. 148 del 2021) la domanda di ricongiunzione era anteriore all'avvenuto pensionamento e al perfezionamento della procedura liquidatoria. In conclusione, chiedeva la reiezione dell'avverso gravame.

6. All'udienza del 23 settembre 2025 l'avv. Avagliano si riportava agli atti, chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. Preden, nel riportarsi agli atti, ribadiva, in particolare, che l'unanime orientamento della giurisprudenza esclude che si possa ricorrere all'istituto della ricongiunzione quando uno dei due segmenti oggetto di ricongiunzione sia già stato impiegato nella liquidazione di una pensione. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.

Al termine della discussione il Collegio assumeva la causa in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Con ricorso al giudice monocratico delle pensioni, il ricorrente chiedeva, previo accertamento del diritto alla ricongiunzione *ex art. 1* della l. n. 29/1979 di 22 settimane di lavoro svolto nel periodo dall'1.6.1978 al 31.8.1978 presso la ditta OMISSI s.n.c. e nel periodo dall'1.1.1980 al 31.12.1981 presso la OMISSIS s.p.a. in liquidazione, di accertare e dichiarare il diritto al ricalcolo, sin dall'originaria decorrenza, del trattamento pensionistico interamente secondo il sistema retributivo *ex art. 1*, comma 13, l. n. 335/1995.

2. Con articolato motivo di gravame, volto a contestare la *violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, l. n. 29/1979 ed errata applicazione degli artt. 6 e 39 d.p.r. 1092/1973*, l'appellante lamenta che sentenza appellata avrebbe erroneamente rigettato la domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla ricongiunzione, nella CTPS, dei contributi maturati nel Fondo di previdenza lavoratori dipendenti AGO, in quanto il diritto alla ricongiunzione non sarebbe soggetto ad alcuna limitazione temporale.

3. Preliminarmente, deve osservarsi che - come rappresentato dalla difesa dell'appellante - dall'esame degli atti del fascicolo di primo grado emerge che il *petitum* del ricorso in primo grado è costituito, senza ombra di dubbio, dall'accertamento del diritto alla ricongiunzione, nella CTPS, dei contributi maturati nel Fondo di previdenza lavoratori dipendenti AGO ai fini dell'accertamento del diritto al ricalcolo, sin dall'originaria decorrenza, del trattamento pensionistico interamente secondo il sistema retributivo *ex art. 1*,

comma 13, l. n. 335/1995, e non dal riconoscimento del diritto al trasferimento della contribuzione maturata presso la CTPS al Fondo previdenza lavoratori dipendenti dell'AGO, di cui alla domanda di ricongiunzione presentata all'INPS in data 18.1.2021, e respinta dall'INPS di Padova, con provvedimento del 4.2.2021.

Nella sentenza appellata, viceversa, il giudice monocratico ha assunto la propria decisione con riguardo al rigetto da parte dell'INPS della predetta domanda di ricongiunzione della contribuzione versata in gestione pubblica nella gestione privata, presentata in data 18.1.2021, affermando che il periodo contributivo utilizzato per la costituzione della pensione attualmente goduta dal ricorrente a carico della CTPS non potesse essere la base per la costituzione di un ulteriore trattamento pensionistico.

4. Individuato il corretto *petitum* del ricorso, deve osservarsi che – come rilevato anche dalla difesa dell'INPS già nella memoria di costituzione in primo grado – il sig. OMISSIS non ha mai presentato domanda di ricongiunzione *ex art 2 l. n. 29/1979* al fine di esercitare la facoltà di trasferire la contribuzione maturata nella gestione privata AGO, di cui lamenta la mancata valorizzazione, nella gestione pubblica CTPS nella quale era iscritto al momento della domanda di pensione. Non risulta in atti, infatti, alcuna formale domanda di ricongiunzione volta ad esercitare detta facoltà.

5. Né può attribuirsi valore di domanda amministrativa di ricongiunzione *ex art 2 l. n. 29/1979* alla pec del 2.07.2020, con la quale il signor OMISSIS diffidava la Sede INPS di Padova affinché

provvedesse a computare a fini di pensione i periodi di lavoro svolto presso ditte private ed a ricalcolare il trattamento pensionistico in godimento secondo il sistema di calcolo retributivo *ex art. 1, comma 13, l. n. 335/1995*, rimasta senza riscontro. Infatti, in detta diffida il ricorrente non formula alcuna domanda di ricongiunzione, bensì si duole del fatto che l'Ente non abbia computato, ai fini del calcolo della pensione, i periodi contributivi nei quali ha svolto attività lavorativa presso ditte private (sebbene regolarmente registrati sull'Estratto conto previdenziale dell'Ente), con calcolo di un servizio utile al 31.12.1995 pari a 17 anni e 7 mesi, anziché superiore ai 18 anni.

6. Ne consegue che il giudice di prima istanza, individuato il corretto *petitum* del ricorso, avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile ai sensi di quanto espressamente disposto dall'art. 153, comma 1, lett. b) del c.g.c. trattandosi di domanda sulla quale non si è provveduto in sede amministrativa e quindi mancando la condizione che consentiva una pronuncia nel merito.

7. Va rilevato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, il giudice di appello, avendo il potere/dovere di decisione sul *devolutum* “*nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirla la motivazione che ritenga scorretta, purchè la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del devolutum quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato*” (Cass. civ. Sez. III ord. 5 luglio 2023, n. 19068 e precedenti ivi richiamati). A ciò

aggiungasi che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 170 del codice di giustizia contabile, non ci sono le condizioni che imporrebbero il rinvio della causa al primo grado, trattandosi di questione di diritto, per la quale non sono necessari accertamenti in fatto.

8. Per i suesposti motivi, sia pure con diversa motivazione, l'appello va respinto.

9. Ricorrono le ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, essendo la pronuncia resa esclusivamente su una questione pregiudiziale, per disporre l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello definitivamente pronunciando, nei termini di cui motivazione, respinge l'appello.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Lucia d'Ambrosio

Daniela Acanfora

f.to digitalmente

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17 NOVEMBRE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 17 NOVEMBRE 2025

p. Il Dirigente (Dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 17 NOVEMBRE 2025

P. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

f.to digitalmente

